

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	39
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	46
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	56
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	58
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	62
AFFARI SOCIALI (XII)	»	68
AGRICOLTURA (XIII)	»	69
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	75

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12 alle 12.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*). 4

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18 10

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni avviano l'esame del provvedimento in esame.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite II e XIII avviano oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116, con riferimento specifico all'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 5 febbraio. Ricorda, altresì, che al termine della seduta odierna avranno luogo le audizioni, concordate nell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite tenutosi lo scorso 11 gennaio, dei rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti.

Da quindi la parola ai relatori, on. Cerreto, per la XIII Commissione, e on. Bello, per la II Commissione, per l'illustrazione del provvedimento secondo le modalità tra loro concordate.

Marco CERRETO (FDI), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione Giustizia, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a disciplinare il sistema sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti, riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023-2027, con riferimento a quanto previsto dal reg. (UE) 2021/2116 relativo al finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC stessa (cosiddetto regolamento orizzontale).

Ricorda preliminarmente che la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme degli strumenti di cui l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso dotarsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha presentato alla Commissione europea, nei termini regolamentari, il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSN) per l'attuazione di quanto previsto nel regolamento (UE) 2021/2115, successivamente modificato a seguito del dibattito instaurato con la stessa Commissione. Il Piano introduce una strategia unitaria, avvalendosi dei diversi strumenti a disposizione, a partire dai pagamenti diretti e dalle organizzazioni comuni di mercato, allo sviluppo rurale e al PNRR.

Sottolinea che gli obiettivi del PSN sono il potenziamento della competitività del sistema in ottica sostenibile, il rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori rurali, la promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro, il sostegno alla capacità di attivare

scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e l'ottimizzazione del sistema di *governance*.

In particolare evidenzia che per arrivare al traguardo di un sistema agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo, il Piano prevede:

circa 10,7 miliardi di euro, tra primo e secondo pilastro, finalizzati ad interventi con chiare finalità ambientali: in questo quadro, grande importanza assumeranno i 5 eco-schemi nazionali, a cui sarà destinato il 25 delle risorse dei pagamenti diretti, volti a sostenere le aziende nell'adozione di pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale. Al riguardo, rammenta che gli eco-schemi opereranno in sinergia con 29 interventi agro-climatico-ambientali contenuti nel secondo pilastro, con una dotazione di circa 4,5 miliardi di euro; tali interventi includeranno pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali nonché il sostegno all'agricoltura biologica e al benessere animale;

2,0 miliardi di euro all'agricoltura biologica, considerata la tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti dalle diverse strategie europee;

2,4 miliardi di euro per il miglioramento delle condizioni di benessere animale ed il contrasto del fenomeno dell'antimicrobico resistenza, in attuazione della strategia *Farm to Fork*. A questo obiettivo concorrono sia gli eco-schemi del primo pilastro, sia gli interventi contenuti nello sviluppo rurale e nel PNRR, nella consapevolezza che il rilancio della zootecnia italiana e della sua competitività passi inevitabilmente attraverso una grande attenzione alla sostenibilità;

un sistema di aiuti al reddito più equo, attraverso la progressiva perequazione del sostegno al reddito che, prendendo a riferimento l'intero territorio nazionale, determini un sensibile riequilibrio nell'allocazione delle risorse destinate ai pagamenti diretti, a vantaggio delle aree rurali intermedie e con problemi di sviluppo, nonché delle zone montane e di alcune zone collinari interne. Con-

testualmente, il 10 per cento della dotazione nazionale dei pagamenti diretti è stato ridistribuito focalizzando l'attenzione sulle aziende medio-piccole;

particolare attenzione ai comparti produttivi con maggiori difficoltà, al fine di tenere conto delle sfide che alcuni settori devono affrontare, allo scopo di migliorare la qualità, la competitività e la sostenibilità dei vari processi produttivi. La Strategia destina il 13 per cento della dotazione dei pagamenti diretti al sostegno accoppiato. A questo si aggiunge un ulteriore 2 per cento di risorse da destinare al sostegno delle colture proteiche, in modo da ridurre il relativo deficit dell'Italia e dell'Unione, sostenendo, al contempo, in tal modo colture capaci di conseguire anche un miglioramento della sostanza organica nel suolo;

3 miliardi di euro alla gestione del rischio, in modo da garantire una più ampia partecipazione degli agricoltori agli strumenti messi a disposizione per far fronte alle crescenti avversità climatiche di carattere catastrofico (gelo e brina, alluvione siccità). Il già collaudato strumento delle assicurazioni agevolate, a partire dal 2023, viene affiancato dal nuovo fondo di mutualizzazione nazionale per i suddetti eventi, a cui gli agricoltori parteciperanno attraverso una minima contribuzione – pari al 3 per cento degli importi da corrispondere nell'ambito dei pagamenti diretti. A questa si aggiunge la contribuzione pubblica nazionale;

il rafforzamento della competitività delle filiere, con l'obiettivo di migliorare il posizionamento degli agricoltori lungo la catena del valore, attraverso una maggiore integrazione dei diversi attori, dalla gestione dell'offerta all'ammodernamento delle strutture produttive. A questo obiettivo concorrono, in particolare, gli interventi settoriali dedicati ai settori vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, apistico e pataticolo.

Osserva, quindi, che la proposta di intervento normativo in oggetto si rende pertanto necessaria in quanto la condizionalità sociale, introdotta con il regolamento (UE)

2021/2115, e che il nostro Paese ha deciso di applicare dall'anno 2023, stabilisce di subordinare la piena percezione dei pagamenti diretti, dei pagamenti ambientali, dei pagamenti per aree con vincoli naturali o di altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale, al rispetto da parte dei beneficiari delle normative relative alle condizioni di lavoro. Con il provvedimento in esame si intende, pertanto, introdurre un sistema di riduzioni degli aiuti e di restituzione delle somme applicabile agli interventi sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale limitatamente all'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.

Segnala, da ultimo, che i regolamenti unionali che disciplinano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali (articolo 113 del regolamento (UE) 2021/2115) e che sia compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale.

Fatta questa premessa di ordine generale, rappresenta che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 (partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) che, fatte salve le norme penali vigenti, delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata, segnala che esso si compone di venticinque articoli, suddivisi in otto Capi.

Il Capo I reca le « Disposizioni generali » contenute nel solo articolo 1.

Il comma 1 stabilisce che l'oggetto del provvedimento sono le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115, mentre il comma 2 chiarisce che per sanzioni si intendono le riduzioni dei o le esclusioni dai pagamenti previsti dal medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato. Il comma 3 elenca i casi in cui non si applicano le sanzioni (inosservanza dovuta a errore dell'Organismo pagatore o a cause di forza maggiore, riduzione non superiore a 100 euro). Il comma 4 reca le principali definizioni utilizzate, mentre il comma 5 individua negli Organismi pagatori i soggetti che attuano le sanzioni previste dallo schema in esame.

Il Capo II è intitolato « Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale ».

L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo, e cioè, l'applicazione di sanzioni agli agricoltori o agli altri beneficiari dei pagamenti diretti che non rispettino le norme sul lavoro contenute nelle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, precisando, altresì, che la violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione. Al riguardo ricordo che il regolamento (UE) 2021/2115 ha introdotto per la prima volta la cosiddetta « condizionalità sociale », che l'Italia ha deciso di applicare già dal 2023, con l'introduzione, appunto, di un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto di norme che regolano il rapporto di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 3 definisce le modalità di calcolo delle riduzioni di cui all'articolo 2. L'ammontare è calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti ed è differenziato in base alla gravità dell'infrazione – secondo criteri da definire con decreto – alla reiterazione della stessa, all'intenzionalità o meno della violazione o all'ipotesi di « ravvedimento operoso ». Si stabilisce, infine, che per ogni anno solare si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il Capo III è intitolato « Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo » e comprende gli articoli da 4 a 6.

L'articolo 4 definisce l'ambito di applicazione relativo alle sanzioni in caso di violazione dei criteri di ammissibilità relativi alle seguenti tipologie di aiuti: sostegno di base al reddito per la sostenibilità; sostegno redistributivo complementare al reddito per i giovani agricoltori; regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; misure di sostegno accoppiato al reddito; interventi basati sulle superfici e gli animali. In tali ambiti si attribuisce alle Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi Pagatori i compiti di istruttoria ed applicazione delle riduzioni previste, in relazione a distinte tipologie di domande di aiuto.

In relazioni a tali tipologie, viene previsto dall'articolo 5 un sistema di riduzioni dei pagamenti nelle ipotesi di tardiva presentazione delle domande di aiuti. In particolare, viene previsto che la presentazione di una domanda oltre l'ultimo giorno utile comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo e che, nel caso in cui il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda è considerata irricevibile. Con riferimento alla presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre l'ultimo giorno utile, viene stabilito che ciò determini una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda si intende irricevibile.

L'articolo 6 disciplina le ipotesi di omessa o inesatta dichiarazione e i criteri per determinare le somme da recuperare. In particolare la norma fa riferimento alle riduzioni agli aiuti nelle ipotesi di dichiarazione parziale delle superfici agricole a disposizione dell'agricoltore (comma 1); all'adeguamento della superficie dichiarata ai limiti e massimali individuali applicati nei vari interventi (superficie coperta dai diritti all'aiuto del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, i limiti di ettari al sostegno redistributivo e al sostegno complementare giovani, e altro)

(comma 2); alle riduzioni nelle ipotesi di dichiarazione di una superficie maggiore rispetto a quella accertata (comma 3); alla tolleranza applicabile alle sotto o sovra-dichiarazioni (comma 4); alle possibili graduazioni delle riduzioni nel caso di agricoltori con dichiarazioni corrette negli anni precedenti (comma 5); alla mancanza di requisiti per percepire il relativo sostegno (comma 6), alle riduzioni in merito all'erronea assegnazione degli aiuti (commi 7 e 8); nonché alle irregolarità nell'ambito dei regimi di aiuto per animali (comma 9). Anche in relazione a questo articolo, segnalo che sono state riprodotte le previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione nella programmazione precedente.

Il Capo IV reca « Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità » e comprende gli articoli da 7 a 9.

L'articolo 7 definisce l'ambito di applicazione consistente nella definizione delle sanzioni per la violazione della violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) o dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

L'articolo 8 stabilisce che l'organismo pagatore determini le sanzioni per il mancato rispetto della condizionalità rafforzata, diversamente graduate in base alla gravità, alla portata, alla durata o alla ripetizione nonché all'intenzionalità della violazione constatata, sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25. Viene, comunque, precisato che in caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità e, qualora la stessa non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo, non si applica alcuna sanzione. Qualora invece la violazione non intenzionale abbia grave conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo o costituisca un rischio per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati a condizionalità. Per gli obblighi di condizionalità controllati con monitoraggio da satellite, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla per-

centuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata.

L'articolo 9 definisce le disposizioni transitorie in materia di condizionalità relative agli impegni assunti precedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116. La disposizione in esame prevede, inoltre, che sulle superfici che beneficino di un sostegno (articoli 28-30, regolamento (UE) n. 1305/2013) attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023- 2027, sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata. L'organismo pagatore (AGEA o l'organismo pagatore regionale o provinciale, se istituito) se verifica la non conformità alla condizionalità dovrà calcolare e applicare sanzioni secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 (ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116).

Il Capo V reca « Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi » e comprende il solo articolo 10, in base al quale i beneficiari delle domande per i regimi relativi al clima, l'ambiente e il benessere degli animali che non rispettano gli impegni assunti sono passibili di sanzione determinata nella misura del 30, del 50 e del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri contenuti nel decreto di cui all'articolo 25. Per gli anni 2023 e 2024 – ai sensi del comma 2 – è, comunque, sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui sopra; qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025 (comma 3).

Il Capo VI reca « Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale » e comprende gli articoli da 11 a 17.

L'articolo 11 stabilisce le riduzioni od esclusioni per inadempienze relative ai criteri di ammissibilità degli interventi di sviluppo rurale, che non sono connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali. Si prevede che, nel caso di violazione accertata in via definitiva di tali criteri definiti dal Piano strategico PAC, il sostegno sia rifiutato o recuperato integralmente, mutuando anche in questo caso norme già applicate alla medesima fattispecie nel corso della programmazione 2014-2022, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L'articolo 12 stabilisce le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al citato regolamento (UE) 2021/2115. La percentuale di riduzione è diversamente graduata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. Anche queste norme sono state mutate da quelle già applicate nel corso della corrente programmazione 2014-2022.

L'articolo 13 introduce le riduzioni ed esclusioni per violazioni contestuali di uno o più impegni connessi agli articoli 70 (impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione), 71 (Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici), 72 (Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori) del citato regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014-2022.

L'articolo 14 detta le regole in caso di ripetizione di un'inadempienza, circoscrivendo anche le condizioni che generano la gravità di un'inadempienza, sempre in base ai parametri quali la gravità, entità, durata e ripetizione, registrate per l'inadempienza in questione. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014-2022.

L'articolo 15 disciplina le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali, come ad esempio gli investimenti, e ne detta, altresì, le relative modalità di applicazione, in continuità con la precedente programmazione 2014-2022.

L'articolo 16 introduce le norme sulle riduzioni o esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, relativamente alle operazioni dello sviluppo rurale.

L'articolo 17 norma le disposizioni transitorie in materia di misure dello sviluppo rurale per impegni assunti precedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data.

Il Capo VII reca « Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate » e comprende gli articoli da 18 a 24.

L'articolo 18 concerne l'inosservanza dell'obbligo di informazione relativamente al settore delle patate e prevede l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005 – che possono arrivare alla revoca del riconoscimento della qualifica dell'organizzazione di produttori all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori – che non rispetti l'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.

L'articolo 19 delinea il sistema sanzionatorio qualora un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore delle patate siano coinvolte in frodi aventi ad oggetto aiuti contemplati nei regolamenti dell'Unione europea. La norma dispone, infatti, che qualora uno dei citati soggetti sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode possano essere sospesi i pagamenti e il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni. Mentre in caso di frode accertata, sono previste la revoca del riconoscimento, l'esclusione delle azioni in causa dal sostegno, il recupero degli aiuti già erogati e l'esclusione dal riconoscimento per l'anno successivo.

L'articolo 20 prevede l'applicazione alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni del settore delle patate dell'articolo 61 del regolamento (UE)

2017/891, concernente la determinazione degli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle relative sanzioni.

L'articolo 21 prevede sanzioni in ordine alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato per la distribuzione gratuita, qualora emergano inadempienze. La relazione illustrativa evidenzia che la verifica delle inadempienze (« controlli di identità ») debbano essere suffragate da « controlli fisici ».

L'articolo 22 prevede le sanzioni a carico delle organizzazioni di produttori riguardo alle operazioni di ritiro e dispone che, fatte salve le eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 20, nel caso di inosservanza delle norme sullo smaltimento dei prodotti stabilite dall'autorità nazionale competente e, comunque, nel caso di impatto ambientale o conseguenze fitosanitarie negative, si applichi una sanzione consistente nella mancata ammissibilità delle spese per le operazioni di ritiro.

L'articolo 23 prevede che ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato qualora, nel corso dei controlli, si riscontrino irregolarità a loro attribuibili, si applichi l'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/891 in materia di ortofrutticoli che sanziona i destinatari con il divieto, della durata di almeno un anno, di ricevere i prodotti ritirati dal mercato e con l'obbligo di versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese.

L'articolo 24 regola il rimborso degli aiuti e il pagamento delle sanzioni, da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni, o di altri operatori interessati, maggiorati degli interessi, e il loro versamento al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Il Capo VIII « Disposizioni comuni » comprende gli articoli 25 e 26.

L'articolo 25 riguarda le disposizioni finali e prevede che il Ministro dell'agricoltura, entro sessanta giorni, adotti le disposi-

zioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzioni previste dallo schema in esame. Il secondo comma definisce l'ordine con il quale si applicano le riduzioni dei pagamenti disciplinate dallo schema di decreto legislativo in esame. In particolare si inizia con quelle riguardanti l'ammissibilità per passare a quelle riguardanti la condizionalità rafforzata e finire con quelle della condizionalità sociale.

L'articolo 26, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mirco CARLONI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se intenda intervenire in questa fase o si riservi di intervenire successivamente.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 gennaio 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Atto n. 18.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina. C. 761 Governo, approvato dal Senato	11
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 gennaio 2023.

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali

ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina.

C. 761 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13 alle 13.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 780 e C. 784</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	21
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17
DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina. Emendamenti C. 761 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 12.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 780 e C. 784*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 19 gennaio scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che sono state assegnate le proposte di legge C. 780 Iezzi e C. 784 Calderone recanti « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ». Fa presente che, poiché tali proposte di legge vertono su materia identica a quella oggetto delle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

A tale proposito, ricorda preliminarmente che, in considerazione del fatto che le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 692 sono iscritte in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea, la Commissione ha adottato come testo base, con il consenso dei gruppi di opposizione interessati, il testo unificato di tutte le proposte di legge allora all'ordine del giorno della Commissione.

Nel fare quindi presente che l'abbinamento successivo all'adozione del testo base non comporta automaticamente la revoca di tale scelta, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'abbinamento delle proposte di legge C. 780 Iezzi e C. 784 Calderone comporta che il testo unificato C. 303, C. 387, C. 624 e C. 692, già adottato come testo base, sarà da intendersi come testo unificato anche delle proposte di legge C. 780 e C. 784 testé abbinata.

Avverte quindi che sono state presentate 15 proposte emendative al testo unificato C. 303, C. 387, C. 624, C. 692, C. 780 e C. 784 (vedi allegato 1).

Ricorda che, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 18 gennaio scorso, oggi si procederà all'esame delle proposte emendative presentate.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative, dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Il sottosegretario Nicola MOLteni esprime parere favorevole sull'emendamento Cafiero De Raho 1.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Zaratti 1.2 e dichiara di rimettersi alla Commissione per le restanti proposte emendative.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, concorda con la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sull'emendamento Cafiero De Raho 1.1.

Alfonso COLUCCI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Cafiero De Raho 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Cafiero De Raho 1.1 (*Nuova formulazione*).

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cafiero De Raho 1.1 (*Nuova*

formulazione), risulta preclusa la votazione sull'emendamento Zaratti 1.2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 1.3, Zaratti 1.4, Zaratti 1.5 e Zaratti 1.6 (vedi allegato 2).

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Urzì 1.7, ne critica la formulazione, che pare non considerare le reciproche infiltrazioni tra mafia nigeriana e mafie italiane. In secondo luogo, evidenzia come già attualmente il testo base faccia riferimento alla criminalità all'interno di comunità diverse, senza riferirsi in particolare alla comunità nigeriana. Sottolinea inoltre come lo sfruttamento di donne e minori, cui fa riferimento la proposta emendativa, appaia del tutto riconducibile alla fattispecie penale di tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale e come dunque non sia necessario agire su questo settore, anche perché l'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4, del testo base già prevede un'indagine della Commissione antimafia sul tema dello sfruttamento dei flussi migratori illegali, ma lo fa, come è giusto che sia, con una fattispecie astratta, non riferita alla sola criminalità nigeriana. Inoltre, per quanto riguarda la parte dell'emendamento riferita allo sfruttamento del lavoro clandestino nel settore manifatturiero, evidenzia che il testo base già prevede un'indagine sul caporalato, inteso come sfruttamento del lavoro in genere, e non solo come sfruttamento del lavoro in campo agricolo. Evidenzia infine come il numero 3 dell'emendamento, che orienta l'indagine verso l'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari, obblighi in modo bizzarro la Commissione antimafia ad approfondire anche il trasferimento regolare di denaro.

Filiberto ZARATTI (AVS) condivide le perplessità evidenziate dall'onorevole Colucci sull'emendamento Urzì 1.7. In particolare, evidenzia come le specificazioni contenute nella seconda parte dell'emendamento – relative alla comunità nigeriana, o

al settore manifatturiero, o ai trasferimenti di denaro regolari – riducano la caratteristica di generalità che il provvedimento dovrebbe avere, sostanzialmente restringendone la portata. Auspica una riformulazione dell'emendamento, con l'espunzione della seconda parte.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) concorda con quanto già sostenuto dai colleghi che sono intervenuti. Condivide l'esigenza espressa dall'emendamento Urzì 1.7, di indagare sulle nuove forme di criminalità organizzata connesse alle nuove comunità di residenti in Italia, ma ritiene necessario eliminare le specifiche contenute nella seconda parte dell'emendamento, che circo-scrive l'indagine della Commissione antimafia a specifiche comunità, quasi a marchiare il fenomeno dandogli una connotazione etnica, che invece non ha. Stigmatizza poi l'esigenza di svolgere indagini sui trasferimenti regolari di denaro. Dichiarò il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento così come attualmente formulato, ma anticipa la disponibilità a un voto favorevole in caso di riformulazione volta ad eliminare le specifiche della seconda parte.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) si associa alle considerazioni svolte. Ritiene la premessa dell'emendamento condivisibile, ma non altrettanto le tre specificazioni successive, che lasciano perplessi, sia in riferimento alla specifica indagine sulla comunità nigeriana, che pare escludere indagini su altre forme di criminalità, sia con riferimento al settore manifatturiero circoscritto a Prato e Firenze, sia in relazione ai trasferimenti di denaro regolari. Anch'egli dichiara il voto contrario sull'emendamento, se non si espunge la seconda parte. Ne auspica dunque una riformulazione.

Alessandro URZÌ (FDI) ringrazia i colleghi per le riflessioni svolte, che lo hanno ancor più convinto dell'esigenza di procedere a una specificazione di alcuni fenomeni, che paiono al momento sottovalutati. Ritiene infatti necessario intervenire nel merito per verificare il radicamento di que-

sti fenomeni. Auspica l'approvazione del suo emendamento.

Carmela AURIEMMA (M5S), in risposta alle considerazioni svolte dall'onorevole Urzì, evidenzia come anche il riferimento ai fatti specifici contenuto nel suo emendamento sia lacunoso, ad esempio perché la criminalità nel settore manifatturiero cinese non è particolarmente radicata solo in alcune zone della Toscana, ma è presente anche in Campania, nella zona di San Giuseppe Vesuviano, con le medesime caratteristiche che si registrano a Prato e Firenze.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) invita il collega Urzì a ripensare la formulazione dell'emendamento alla luce delle considerazioni svolte dall'opposizione. Ritiene che circoscrivere l'indagine a specifiche comunità e luoghi sia inopportuno, facendo presente l'opportunità di restare su un livello generale. Pone, inoltre, un problema di metodo, considerato che solo su questo emendamento si registrano dissensi all'interno della Commissione che, sino a questo momento, ha approvato sia il testo base che gli emendamenti, sostanzialmente all'unanimità, come è opportuno trattandosi di contrasto alla mafia.

Sara KELANY (FDI) esclude che l'emendamento Urzì 1.7 contenga riferimenti etnici, precisando che la mafia nigeriana è radicata in otto regioni italiane, come ha evidenziato la relazione semestrale della DIA, ed opera in sodalizio con la mafia siciliana e alla 'ndrangheta calabrese; ciò giustificerebbe l'inserimento di questa specificazione tra i compiti di indagine della Commissione antimafia.

La Commissione approva l'emendamento Urzì 1.7 (*vedi allegato 2*).

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'emendamento Giachetti 1.8, che spaccetta quanto previsto nel testo unificato alla lettera *n*). Ritiene che questa modifica faccia perdere la interrelazione, se non addirittura la consequenzialità, tra l'accumulazione di patrimoni illeciti e i controlli

sugli appalti pubblici e sul PNRR. Per questa ragione dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Giachetti 1.8, Zaratti 1.9 e Zaratti 1.10 (*vedi allegato 2*).

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustra l'emendamento 2.1, a sua prima firma, volto a ridurre il numero dei componenti della Commissione antimafia, in coerenza con il taglio dei parlamentari, sostenuto da molti degli attuali componenti della Commissione Affari costituzionali. A chi gli ha obiettato che, nonostante il taglio dei parlamentari, alcune Commissioni bicamerali hanno mantenuto inalterato il numero dei componenti previsto nelle precedenti legislature, risponde che si tratta di Commissioni bicamerali – come, ad esempio, la Commissione di vigilanza sui servizi radio-televisivi – che non devono essere istituite in ogni legislatura. Quello della Commissione antimafia è infatti il primo caso di esame di proposte di legge per l'istituzione di una commissione bicamerale che si affronta nella presente legislatura, e dunque ben potrebbe il Parlamento essere coerente con il taglio dei parlamentari e ridurre il numero dei componenti della Commissione d'inchiesta. Ciò consentirebbe di anticipare la riduzione dei componenti delle Commissioni che sarà a breve prevista dalla riforma dei regolamenti parlamentari. Ritiene verosimile che l'emendamento non sarà approvato e che non si procederà con il medesimo ragionamento utilizzato per la riduzione del numero dei parlamentari, incidendosi su incarichi da distribuire.

Filiberto ZARATTI (AVS) conferma quanto affermato in diverse sedi circa l'esigenza di costituire una Commissione antimafia quanto più composita, e con un numero significativo di partecipanti, capace di riflettere tutte le posizioni presenti in Parlamento. La riduzione del numero dei parlamentari, della quale crede si siano pentiti anche molti colleghi che nella scorsa legislatura avevano votato a favore, ha ridotto di molto la rappresentanza – po-

nendo il nostro Paese al diciannovesimo posto nelle graduatorie dell'Unione europea per quanto riguarda il rapporto tra popolazione ed eletti – ha reso più difficili i lavori parlamentari e non ha comportato riduzioni dei costi. Evidenzia però che ci sono organi, come la Commissione antimafia, che richiedono una grande partecipazione, nella quale devono essere presenti tutte le istanze politiche e culturali presenti in Parlamento, in misura proporzionale, per dare forza all'antimafia in generale. Motiva così il suo voto contrario all'emendamento Giachetti 2.1.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), ricorda, anzitutto, che anche il suo gruppo aveva previsto una riduzione del numero dei componenti della commissione antimafia, proprio per renderlo coerente con la riduzione del numero dei parlamentari e nella convinzione che un numero più ridotto di commissari avrebbe consentito alla Commissione di funzionare meglio, riducendo il turnover dei membri. Aggiunge, peraltro, che le istanze dei gruppi minori, come Alleanza Verdi e Sinistra, che chiedono di allargare gli spazi di rappresentanza della Commissione antimafia paiono condivisibili e che conseguentemente il suo gruppo si asterrà sull'emendamento Giachetti 2.1.

Carmela AURIEMMA (M5S), nel dichiarare di non comprendere le considerazioni svolte dall'onorevole Giachetti, circa la correlazione tra incarichi e componenti della Commissione antimafia, evidenzia come un ampio numero di componenti sia volto a raccogliere le migliori energie del Parlamento e a consentire alla Commissione di agire attraverso i propri comitati.

Nazario PAGANO, *presidente*, evidenzia come si tratti di una scelta politica, che indubbiamente potrebbe influenzare anche la formazione di altre Commissioni, rappresentando un precedente.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) ribadisce come queste considerazioni potranno valere per quelle Commissioni d'inchiesta

che devono essere costituite ogni volta a inizio legislatura con legge, come ad esempio la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 2.1 e approva l'emendamento Schullian 2.2 (*vedi allegato 2*).

Alfonso COLUCCI (M5S) esprime forte contrarietà rispetto all'emendamento Giachetti 4.1, volto a rendere opponibile alla Commissione antimafia il segreto professionale e bancario che invece il testo base rende inopponibili.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) spiega la *ratio* dell'emendamento, che intende tutelare il segreto, ad esempio, di medici e sacerdoti, consentendogli di opporre il segreto alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 4.1 e approva l'emendamento Zaratti 7.1

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 7.2, a sua firma, spiega l'alto numero di emendamenti presentati dal suo gruppo con la scelta di non presentare una proposta di legge specifica per l'istituzione della Commissione antimafia, avendo preferito concentrare le attività sul miglioramento del testo unificato adottato come testo base.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 7.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che il testo unificato come modificato dalle proposte emendative presentate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Emendamenti C. 338 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 delle proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 338 e abbinate, recante « Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali ». Ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina.

Emendamenti C. 761 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 delle proposte emendative, riferite al disegno di legge C. 761, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a favore delle Autorità governative dell'Ucraina. Ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli, C. 692 Richetti, C. 780 Iezzi e C. 784 Calderone.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) verificare, per mezzo di puntuali e accurati monitoraggi, l'adeguatezza del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativamente ad eventuali ricadute negative di quanto disposto in materia di concessione dei benefici penitenziari specificatamente nei riguardi dei condannati non collaboranti, anche in rapporto a quanto diversamente previsto per i collaboratori di giustizia, individuando eventuali iniziative correttive di carattere normativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia affinché si escluda l'applicazione di un trattamento deteriore per chi sceglie di collaborare rispetto a quanto disciplinato per chi non collabora.

1.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: e dei permessi premio.

1.2. Zaratti.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: politiche, regionali aggiungere le seguenti: , provinciali, comunali.

1.3. Zaratti.

Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: l'ambiente, aggiungere le seguenti: i beni comuni,.

1.4. Zaratti.

Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: flussi migratori illegali aggiungere le seguenti: , allo sfruttamento della prostituzione.

1.5. Zaratti.

Al comma 1, lettera l), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: e alle cosiddette zoomafie.

1.6. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente nel territorio nazionale, approfondendo a questo fine la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo:

1) all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori;

2) al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clan-

destino e alla sicurezza nei luoghi di produzione;

3) all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari.

1.7. Urzì, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Morgante, Mura, Sbardella.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con le seguenti:

n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

n-bis) accertare le modalità atte a difendere dai condizionamenti mafiosi il sistema di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1.8. Giachetti, Carfagna.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: e delle scommesse aggiungere le seguenti: anche on line.

1.9. Zaratti.

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: infiltrazioni mafiose aggiungere le seguenti: e massomafiose.

1.10. Zaratti.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venticinque senatori e venticinque deputati con le seguenti: quindici senatori e quindici deputati.

2.1. Giachetti, Carfagna.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.

2.2. Schullian.

ART. 4.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

4.1. Giachetti, Carfagna.

ART. 7.

Al comma 3, dopo le parole: ovvero privati aggiungere: con comprovata esperienza sulle materie trattate dalla Commissione.

7.1. Zaratti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di 300.000 con le seguenti: di euro 500.000.

7.2. Zaratti.

ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli, C. 692 Richetti, C. 780 Iezzi e C. 784 Calderone.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) verificare l'attuazione, nei confronti delle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso o per altri delitti associativi, delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché delle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche con specifico riferimento agli effetti delle modifiche introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

1.1. (Nuova formulazione) Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: politiche, regionali aggiungere le seguenti: , provinciali, comunali.

1.3. Zaratti.

Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: l'ambiente, aggiungere le seguenti: i beni comuni,.

1.4. Zaratti.

Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: flussi migratori illegali aggiungere le seguenti: , allo sfruttamento della prostituzione.

1.5. Zaratti.

Al comma 1, lettera l), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: e alle cosiddette zoomafie.

1.6. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente nel territorio nazionale, approfondendo a questo fine la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo:

1) all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori;

2) al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione;

3) all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari;

1.7. Urzì, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Morgante, Mura, Sbardella.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con le seguenti:

n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità

di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

n-bis) accertare le modalità atte a difendere dai condizionamenti mafiosi il sistema di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

1.8. Giachetti, Carfagna.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: e delle scommesse aggiungere le seguenti: anche on line.

1.9. Zaratti.

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: infiltrazioni mafiose aggiungere le seguenti: e massomafiose.

1.10. Zaratti.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.

2.2. Schullian.

ART. 7.

Al comma 3, dopo le parole: ovvero privati aggiungere: con comprovata esperienza sulle materie trattate dalla Commissione.

7.1. Zaratti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/22 Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 303 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338-73-528-637-A	28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari, in videoconferenza, e il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 187/22 Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

C. 785 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valeria SUDANO (LEGA), *relatrice*, richiamando sinteticamente i contenuti, os-

serva che l'articolo 1 riguarda le imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, cui è demandato il compito di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva.

Per tali imprese sussiste, in primo luogo, l'obbligo di astenersi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale. In secondo luogo, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva, vi è l'obbligo di a darne tempestiva comunicazione al Governo, per ricevere i necessari aiuti e, se il rischio è imminente, per richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea. Quest'ultima è disposta con decreto ministeriale (in caso di urgenza anche senza la previa richiesta), che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo di massimo 12 mesi,

prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi.

Inolge i profili di competenza della Commissione la previsione, all'articolo 1, comma 4, che l'amministrazione temporanea comporta la nomina di un commissario – da parte dei ministeri competenti – e la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, disposizione che regola in via ordinaria la revoca degli amministratori.

L'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto legge n. 21 del 2012 («*golden power*»).

L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, introduce alcune misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni. In particolare l'articolo in questione prevede che, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individui gli standard tecnici che debbono avere i cavi in fibra ottica, cui gli aggiudicatari dei bandi dovranno attenersi.

Infine, gli articoli 3 e 4 recano le consuete clausole di neutralità finanziaria e di entrata in vigore del provvedimento.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Testo unificato C. 303 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente e relatore*, richiamando sinteticamente i contenuti, fa presente che l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri, che coincidono, nella sostanza con quelli previsti dalla legge istitutiva della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura (legge n. 99 del 2018).

Segnala, in particolare, i seguenti compiti: verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia e, in particolare, quelle riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza e quelle relative al regime carcerario previsto per le persone imputate o condannate per delitti di mafia, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia (comma 1, lettere a), b) ed e)); verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di estorsione e usura e dei familiari delle vittime delle mafie indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che la Commissione ritenga necessarie (comma 1, lettere c) e d)); acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia, sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono nonché sulla condivisione del patrimonio informativo al fine di un'azione investigativa coordinata (comma 1, lettera f)); accertare la congruità della normativa vigente alla luce delle più recenti evoluzioni delle mafie; la disposizione richiama le cosiddette « mafie silenziose » e « mafie mercatiste », nonché i cosiddetti « comitati criminal-affaristici », sistemi criminali o « massomafie ». Sul punto, l'azione di indagine comprende anche eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dei pubblici poteri e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere ac-

cordi in sede internazionale (comma 1, lettera g); verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso (comma 1, lettera h); valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego (comma 1, lettera q); valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio (comma 1, lettera r)); verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci (comma 1, lettera t); verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate (comma 1, lettera u)); svolgere il monitoraggio sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali e sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali (comma 1, lettera z)); esaminare la possibilità di estendere al contrasto delle mafie l'applicazione di istituti e strumenti previsti per la lotta contro il terrorismo (comma 1, lettera aa)).

Con riferimento ai poteri della Commissione, segnala che, analogamente a quanto previsto dalla legge istitutiva della Commissione nella XVIII legislatura, il testo unificato prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale.

Inoltre, ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di

formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, codice di procedura penale.

Per quanto riguarda l'ambito di operatività, preliminarmente, sottolinea che i compiti della Commissione sono attribuiti anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

L'articolo 2 disciplina la composizione, cui fanno parte venticinque senatori e venticinque deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Su questo aspetto, risulta però che la Commissione in sede referente intenda apportare una modifica.

L'articolo 3 riguarda i comitati che possono essere costituiti al suo interno.

L'articolo 4 disciplina le audizioni a testimonianza, in analogia con quanto stabilito dalla citata legge n. 99 del 2018, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché l'applicazione dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale.

Per il segreto di Stato rileva che si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio,

il segreto professionale e il segreto bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 5 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda le richieste di documenti dell'autorità giudiziaria, questa vi provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 117, comma 2, codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Si specifica che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione degli atti con decreto motivato solo per motivi di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

L'articolo 6 prevede, come già previsto nella scorsa legislatura, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti la Commissione, per i funzionari e per il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e per ogni altra persona che collabora con la Commissione, compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. Si rammenta a tale proposito che il richiamato articolo 326 codice penale, tra l'altro, prevede per chi rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Infine l'articolo 7 disciplina l'organizzazione interna della Commissione e l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, ribadendo come sul tema vi sia da sempre la volontà di lavorare uniti e con il massimo impegno condiviso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore*, osserva preliminarmente che rispetto all'analoga Commissione d'inchiesta istituita, con la legge n. 100 del 2018, nella scorsa legislatura, il provvedimento in esame estende la denominazione, e quindi l'ambito di operatività della Commissione, alle attività illecite connesse ad altri comparti del settore ambientale e agroalimentare.

Avverte quindi che la sua relazione si sofferma sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.

Per quanto riguarda le funzioni attribuite alla Commissione d'inchiesta, l'elencazione contenuta all'articolo 1, comma 1, del testo unificato adottato riprende, pur con qualche modifica, quella prevista dalla citata legge n. 100 del 2018 con l'aggiunta di ulteriori funzioni. Ai fini dell'esame della nostra Commissione, si segnalano, in particolare, i seguenti compiti: svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata (comma 1, *lettera a*); individuare le connessioni tra le attività

illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni anche tenendo conto del divario impiantistico, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole (comma 1, lettera b); individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, e individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale (comma 1, lettera c); verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal PNRR e alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento (comma 1, lettera d); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti che fungono da deposito temporaneo di rifiuti radioattivi (comma 1, lettera e); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque (comma 1, lettera f); verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, anche di carattere penale (comma 1, lettera g); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto (comma 1, lettera h); indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica (comma 1, lettera i); indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi alla produzione, diffusione e allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, cosiddetti « rifiuti emergenti », (comma 1, lettera m); indagare sull'esistenza

di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti « made in Italy » (comma 1, lettera n); Con riferimento ai poteri della Commissione, il testo unificato, analogamente a quanto previsto dalla legge istitutiva della Commissione nella XVIII legislatura, prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale.

L'articolo 2, con riguardo alla composizione, prevede che essa sia composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Su questo tema risulta esservi una possibile modifica da parte della Commissione di merito.

L'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza, in analogia con quanto stabilito dalla citata legge n. 100 del 2018, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

L'articolo 4 disciplina, in aderenza con la precedente legge istitutiva, il regime di acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione. In particolare, il comma 1 del citato articolo 4 disciplina la possibilità per la Commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria.

L'articolo 5 prevede, come già nella scorsa legislatura, il vincolo del segreto, sanzio-

nato penalmente (articolo 326 c.p.), per i componenti la Commissione, per i funzionari e per il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e per ogni altra persona che collabora con la Commissione, compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna della Commissione.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 gennaio 2023.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 338-73-528-637-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica di Armenia in Italia, Tsovinar Hambardzumyan 29

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 gennaio 2023.

Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica di Armenia in Italia, Tsovinar Hambardzumyan.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina. C. 761 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	30
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. C. 640, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	32
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	33
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. C. 585 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina.

C. 761 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, prevede la conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022, di cui si prevede la proroga di efficacia per tutto il 2023, non sono stati ascritti effetti a fini dei saldi di finanza pubblica. Prende atto, altresì, di quanto chiarito dal Governo al Senato con specifico riguardo agli eventuali fabbisogni ulteriori de-

terminabili per effetto delle cessioni di mezzi e dotazioni militari e in merito ai costi per il trasporto e la consegna degli stessi al beneficiario della cessione. In particolare, rileva che il Governo ha riferito che non sussiste alcuna corrispondenza diretta tra la cessione del materiale e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione pluriennale, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. Quanto alle spese di trasporto, segnala come sia stato rilevato che queste risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali e verranno sostenute nell'ambito di contratti già attivi. In ogni caso è stato riferito che i suddetti decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'*European Peace Facility*. Tanto premesso, alla luce dei chiarimenti forniti, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che le cessioni autorizzate non comportino comunque esigenze di reintegro di materiali, equipaggiamenti e mezzi, ulteriori rispetto a quelli già programmati a legislazione previgente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che all'attuazione dell'articolo medesimo, recante la proroga al 31 dicembre 2023 dei termini per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina, si provvede nell'ambito delle «risorse previste a legislazione vigente». Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la clausola di invarianza in commento s'intenda comunque riferita all'utilizzo delle «risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei vincoli finanziari esistenti e dell'adeguamento dello «strumento militare» alle necessità strategiche derivanti dall'analisi degli scenari geopolitici.

Non ritiene, pertanto, che possa sussistere alcuna corrispondenza diretta tra il

materiale militare ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle predette cessioni.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 761 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2022, recante Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei vincoli finanziari esistenti e dell'adeguamento dello «strumento militare» alle necessità strategiche derivanti dall'analisi degli scenari geopolitici;

non si ritiene, pertanto, che possa sussistere alcuna corrispondenza diretta tra il materiale militare ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle predette cessioni;

ritenuto, infine, che la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 2 debba intendersi riferita all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede al Governo di chiarire in modo più specifico perché la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari non richieda un ripianamento delle scorte e, pertanto, la previsione di un relativo onere a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Grimaldi, evidenzia che le cessioni di armamenti autorizzate con il provvedimento in esame non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto la programmazione delle scorte militari dipende da diversi fattori di carattere strategico, geopolitico e tecnologico. In questo quadro, la cessione di armamenti non influisce né sulle programmate esigenze di ripianamento delle scorte né sulle nuove acquisizioni.

Marco GRIMALDI (AVS), non essendo soddisfatto dalla replica del rappresentante del Governo, chiede al Sottosegretario di chiarire a cosa servisse il materiale militare di cui si prevede la cessione dato che non è necessario che sia reintegrato. Comprendendo che la risposta a tale quesito potrebbe comportare la rivelazione di informazioni riservate, chiede comunque che il Governo chiarisca questo aspetto.

Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea come l'intervento dell'onorevole Grimaldi non sia attinente alle competenze della Commissione bilancio ma riguardi aspetti di merito del provvedimento. Ricorda in proposito che ogni deputato può partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui non è membro e sottoporre al Governo in quella sede quesiti nel merito dei provvedimenti in esame.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ritenendo che la richiesta dell'onorevole Grimaldi sia pertinente poiché riguarda eventuali oneri legati al reintegro dei materiali militari ceduti, evidenzia come dalla risposta del Governo sembra evincersi che la cessione di armamenti non determini la necessità né di procedere al ripianamento delle scorte né di provvedere a nuove ac-

quisizioni, perché, in caso contrario, sarebbe necessaria un'apposita autorizzazione di spesa.

Daniela TORTO (M5S), ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo non siano sufficientemente chiari e trasparenti su un argomento che reputa molto delicato, annuncia, pertanto, il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che la cessione di materiali militari potrebbe essere considerata neutrale sulla finanza pubblica solo nel caso in cui si trattasse di materiali obsoleti, che non richiedono una sostituzione. Per quanto riguarda, poi, le spese di trasporto dei materiali ceduti segnala che queste sono sottoposte a cambiamenti imprevedibili e repentini e, pertanto, ritiene poco realistica la rassicurazione fornita dal Governo secondo la quale si potrà far fronte ad esse nell'ambito dei contratti attivi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti contenente le identiche proposte emendative Fratoianni 1.1 e Pellegrini 1.2. Poiché le citate proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse parere di nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

C. 640, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo all'esame dell'Assemblea concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, nonché l'integrazione della composizione della Commissione di vigilanza RAI.

Fa presente che il testo, composto da otto articoli, prevede, per quanto riguarda la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, agli articoli da 1 a 6, che essa sia composta da diciotto senatori e da diciotto deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, e che essa svolga indagini e monitori il fenomeno del femminicidio, proponendo al riguardo interventi sia di carattere legislativo che amministrativo. Rivela che, tra l'altro, si prevede, all'articolo 3, comma 10, che la Commissione concluda i propri lavori con la presentazione di una relazione finale per illustrare l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, e all'articolo 6, comma 5, che le spese per il funzionamento della stessa siano stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, fermo restando che i Presidenti dei due rami del Parlamento, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle citate spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della istituenda Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Per quanto riguarda invece l'integrazione della composizione della Commissione di vigilanza RAI, segnala che si dispone, all'articolo 7, che i suoi componenti passino da venti senatori e venti deputati a ventuno senatori e ventuno deputati. I predetti componenti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti

dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.

Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché gli oneri di entrambe le Commissioni parlamentari non incidono sul bilancio dello Stato, ma sul bilancio interno delle Camere, propone di esprimere sul provvedimento medesimo nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 338 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Segnala che il testo ora in esame è identico al testo della proposta di legge C. 3179, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura, il cui *iter* legislativo non è stato concluso entro il termine della medesima legislatura.

Ricorda che nel corso dell'esame parlamentare dell'A.C. 3179, nella seduta del 27 luglio 2021, la V Commissione in sede consultiva espresse parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che le condizioni poste dalla Commissione Bilancio fu-

rono tutte recepite nel corso dell'*iter* parlamentare. In particolare, le stesse erano volte a: escludere dall'applicazione della nuova disciplina sull'equo compenso le società veicolo di cartolarizzazione, le società a partecipazione pubblica e le prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione (articolo 2, comma 1 e comma 3); escludere espressamente la corresponsione di rimborsi spese per i componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (articolo 10, comma 5); escludere l'applicabilità della nuova disciplina alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge (articolo 11, commi 1 e 2); introdurre una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 13).

Ricorda che, dopo l'approvazione in prima lettura, l'atto fu trasmesso al Senato e su tale testo, identico al testo ora in esame, fu presentata nella seduta della 5^a Commissione bilancio del Senato del 5 aprile 2022 una relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata. Rammenta, poi, che nella seduta del 12 aprile 2022, la Commissione bilancio del Senato espresse parere non ostativo sul testo. Rileva che la predetta relazione tecnica di passaggio risulta tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni del testo in esame. La proposta di legge in esame, infatti, essendo di iniziativa parlamentare, non è corredata di una propria relazione tecnica.

Esaminando le norme considerate dalla predetta relazione tecnica della scorsa legislatura e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Riguardo agli articoli da 1 a 13, che recano norme sull'equo compenso delle prestazioni professionali, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la disciplina dell'equo compenso attiene a rapporti che hanno natura privatistica e che ad analoga disciplina, prevista per le prestazioni professionali degli avvocati dall'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ed abrogato dall'articolo 12 della proposta di legge ora in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza

pubblica. Ribadisce che le modificazioni inserite nell'*iter* parlamentare del provvedimento durante la scorsa legislatura sono state volte ad escludere potenziali profili di onerosità per le amministrazioni pubbliche. In merito ai predetti profili, non ha quindi osservazioni da formulare.

Con specifico riferimento alla costituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, prende atto altresì che il testo esclude la corresponsione di compensi ed emolumenti e che la relazione tecnica presentata nella precedente legislatura informava che gli adempimenti e la gestione di tutte le attività connesse al funzionamento potevano essere fronteggiate mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; peraltro, anche in relazione al tempo trascorso, ritiene che andrebbe confermata tale neutralità con riguardo alle risorse attualmente disponibili nonché la circostanza che l'utilizzo delle stesse non determini implicazioni di carattere organizzativo sulle strutture interessate, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma che tutte le attività e gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, potranno essere assicurati con l'utilizzo delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza la necessità di ulteriori interventi di carattere finanziario o organizzativo.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminata la proposta di legge C. 338 e abb., recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

premesso che:

il provvedimento in esame è identico al testo della proposta di legge C. 3179, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura, il cui *iter* legislativo non è stato concluso entro il termine della medesima legislatura;

nella scorsa legislatura la Commissione bilancio della Camera, nella seduta del 27 luglio 2021, nel corso dell'esame in sede consultiva della citata proposta di legge, espresse sul testo originario del provvedimento parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

le predette condizioni furono successivamente tutte recepite nel testo approvato dalla Camera e risultano ora contenute nel testo all'esame dell'Assemblea;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che tutte le attività e gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, potranno essere assicurati con l'utilizzo delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza la necessità di ulteriori interventi di carattere finanziario o organizzativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

gli identici Gianassi 2.5, Dori 2.6 e Giuliano 2.101, che sopprimono, all'articolo 2, il comma 3, secondo periodo, che esclude dall'applicazione della proposta di legge le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo ricorda che l'inserimento nel testo del secondo periodo del comma 3 è dovuto all'approvazione, nel corso della XVIII legislatura, da parte dell'Assemblea dell'emendamento 2.300, formulato ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento, ai fini del recepimento del parere della Commissione Bilancio sull'AC 3179-A/R, espresso nella seduta del 13 ottobre 2021;

Gribaudo 2.102, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 2, che definisce l'ambito di applicazione del presente provvedimento, fa venir meno l'esclusione dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 2 (società veicolo di cartolarizzazioni e agenti della riscossione), di cui si è detto in precedenza in relazione agli identici emendamenti 2.5, 2.6, e 2.101, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Gianassi 11.100, che, nel prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le convenzioni in corso debbano essere rese coerenti con la disciplina sull'equo compenso, appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura. Al riguardo,

ricorda infatti che nella scorsa legislatura la Commissione bilancio, in sede di esame della proposta di legge C. 3179-A/R, recante disciplina in materia di equo compenso, ha approvato una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere comunque la non applicabilità delle disposizioni relative all'equo compenso alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di escludere la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da pubbliche amministrazioni, da cui deriverebbero maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Giuliano 11.1, che, nel prevedere che le disposizioni della presente legge si applichino alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge medesima, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, per le medesime ragioni evidenziate in ordine all'emendamento Gianassi 11.100.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Grippo 1.2, che è volta a includere nell'ambito dei soggetti a cui è dovuto l'equo compenso delle prestazioni professionali anche i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, fermo restando che essa non troverebbe comunque applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo (società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione), posto che tale articolo non viene modificato dalla medesima proposta emendativa;

Gribaudo 6.0100, che è volta a limitare la responsabilità civile degli organi

di controllo delle società di capitali, in particolare prevedendo che la responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407, comma 2, del codice civile, sia limitata al triplo degli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge o, se superiore, al triplo del compenso effettivamente percepito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, con particolare riferimento alle società di capitali a partecipazione pubblica;

gli identici Giuliano 10.3 e Dori 10.4, che sono volti ad attribuire all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso un ulteriore compito, consistente nella acquisizione, presso i soggetti richiamati all'articolo 2, comma 1, della presente proposta di legge, di documentazione, convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per l'Osservatorio di adempiere a tale ulteriore attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di chiarire il parere contrario sull'emendamento Giuliano 11.1. In proposito rileva che tale proposta emendativa si riferisce a incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, seppure in base

a convenzioni in corso, sottoscritte prima della predetta data di entrata in vigore.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo di chiarire il parere contrario sugli identici emendamenti Giuliano 10.3 e Dori 10.4, con riferimento, in particolare, agli eventuali oneri derivanti dalle suddette proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Dall'Olio, evidenzia che l'emendamento Giuliano 11.1, prevedendo l'applicazione della nuova disciplina introdotta dal presente provvedimento anche alle convenzioni già stipulate, sebbene in relazione ad incarichi ancora da conferire, inciderebbe comunque su spese già programmate, determinando con ciò oneri potenziali. Replicando, poi, all'onorevole Grimaldi, evidenzia che, in assenza di una specifica relazione tecnica, non si possono escludere eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli identici emendamenti Giuliano 10.3 e Dori 10.4.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 338 e abb., recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 2.5, 2.6, 2.101, 2.102, 10.3, 10.4, 11.1, 11.100, e sull'articolo aggiuntivo 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

C. 585.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 e che il testo riproduce il disegno di legge C. 3301 della XVIII legislatura, presentato dal Governo, esaminato in prima lettura dalla Camera che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. Fa presente che il Protocollo prevede in particolare il riconoscimento, da parte degli Stati aderenti, della competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione, nonché la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping, come delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest'ultima, ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni. Inoltre, rileva che nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione si prevede la costituzione di una squadra di

valutazione che sorveglia l'applicazione e l'attuazione della Convenzione. Evidenzia come si tratti in sintesi di una normativa specificativa di quanto già previsto a legislazione vigente dalla Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. In tal senso, infatti, nel Protocollo si richiamano alcune disposizioni della Convenzione di Strasburgo: l'articolo 3, paragrafo 2, sulla vigilanza delle parti sull'applicazione pratica di detta Convenzione; l'articolo 4, paragrafo 3, lettera *d*), sull'incoraggiamento delle Parti per la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano squadre di controllo anti-*doping* debitamente abilitate, a sottoporre i loro membri a prove in altri Paesi; l'articolo 7, paragrafo 3, lettera *b*), sull'incoraggiamento delle Parti a stipulare con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in uno di questi Paesi a prove effettuate da una squadra di controllo anti-*doping* debitamente autorizzata di detto Paese. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica; del fatto che il Protocollo ha carattere attuativo della disciplina anti-*doping* già prevista dalla Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge n. 522 del 1995; di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riferita all'Atto Camera 330, identico al testo ora in esame, secondo la quale il Protocollo non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente

svolte dalle competenti Amministrazioni; del fatto che nella precedente legislatura la V Commissione, in sede consultiva, ha espresso parere favorevole senza condizioni né osservazioni sul citato AC 3301, atto il cui *iter* parlamentare non è stato concluso prima del termine della legislatura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero (*Esame e rinvio*) 41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

C. 785 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore*, intervenendo da remoto, avverte che la VI Com-

missione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (C. 785).

Il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato e che si compone ora di cinque articoli, reca misure volte a evitare che, a causa della crisi energetica e della situazione geopolitica, le imprese operanti in settori strategici non riescano ad assicurare la continuità produttiva, mettendo a rischio la sicurezza energetica nazionale.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva. Sino al 31 dicembre 2023 tali imprese sono tenute, in caso di rischi di continuità produttiva, a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine dell'ur-

gente attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge.

Nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi.

L'amministrazione temporanea prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche indipendentemente dall'istanza di parte.

L'articolo 2 consente l'attivazione di interventi di sostegno economico a supporto delle imprese nei confronti delle quali sono state adottate misure inerenti l'esercizio dei poteri speciali, riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012, cosiddetto *golden power*.

Tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Destinato, gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l'accesso prioritario ai contratti di sviluppo e agli accordi per l'innovazione.

Rammenta che il Patrimonio Destinato è stato istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale consente a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a

cui sono apportati dal Ministero dell'economia e delle finanze beni e rapporti giuridici, ai quali corrisponde l'emissione di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

In via preferenziale il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Le disposizioni attuative relative ai requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato sono state dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26.

A valere sulle risorse del Patrimonio Rilancio, sono stati istituiti tre comparti:

il Fondo Nazionale Supporto Temporaneo;

il Fondo Nazionale Strategico;

il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni, con specifico riferimento all'infrastruttura della rete in fibra ottica, per la quale si stabilisce che gli standard tecnici dei cavi in fibra ottica siano individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Segnala infine che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Preannuncia infine l'intenzione di formulare, già nel corso della prossima seduta, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107 Centemero.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 107, a sua prima firma, in materia di Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Evidenzia che la proposta di legge in esame riprende parte del contenuto di una proposta di legge (C. 2739), presentata a

sua prima firma nella scorsa legislatura ed esaminata in abbinamento con le proposte di legge C. 1239 Mor e C. 2411 Porchietto. Segnala quindi che i 4 articoli che compongono il provvedimento in esame sono quelli sui quali nella scorsa legislatura si era registrato un parere favorevole.

Il provvedimento si propone di aggiornare il cosiddetto *Start-up Act*, introdotto circa dieci anni fa con il decreto-legge n. 179 del 2012. Ricorda infatti che nell'ordinamento italiano è già previsto un quadro organico di agevolazioni fiscali per le start-up e per le PMI innovative, quali sono gli incentivi all'investimento nel capitale, gli incentivi fiscali in *de minimis*, l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e l'esenzione fiscale, a determinate condizioni, delle plusvalenze.

Passando all'esame dei singoli articoli del provvedimento e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, evidenzio che l'articolo 1 reca la definizione di *start-up* innovativa e PMI innovativa.

Per la definizione di *start-up* innovative si rinvia all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il citato articolo attribuisce tale qualifica alle società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

essere costituite da non più di 5 anni;

avere la sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

presentare – a partire dal secondo anno di attività – un valore annuo della produzione non superiore a 5 milioni di euro;

non distribuire e non aver distribuito utili;

non essere costituite da fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

possedere almeno uno dei tre requisiti indicati dalla legge per attestare il carattere innovativo della società.

I requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera *h*), per attestare il carattere innovativo sono i seguenti:

1) le spese in ricerca e sviluppo non devono essere inferiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;

2) la forza lavoro complessiva – dipendenti e collaboratori – deve essere costituita per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi da personale in possesso di laurea magistrale;

3) l'impresa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale, oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Per la definizione di piccole e medie imprese – PMI innovative la norma rinvia all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

La citata disposizione attribuisce tale qualifica alle società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati ade-

renti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

assenza di iscrizione al registro speciale delle *start-up* e incubatori certificati;

possesso di almeno due dei tre requisiti indicati dalla legge come indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta.

I requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *e*), sono i seguenti:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura non inferiore al 3 per cento del maggior valore fra costo e fatturato;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in misura non inferiore a un quinto della forza lavoro complessiva, di dottorandi, dottori di ricerca o laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

L'articolo 2, comma 1, consente alle *start-up* e alle PMI innovative la fruizione della detrazione IRPEF in *de minimis*, di

cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, anche in caso di incapacienza, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta. L'eccedenza non detraibile è trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Il comma 2 dispone l'applicazione del comma 1 agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 2 e provvede alla relativa copertura.

L'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni *bis*, che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, prevedendo che l'esenzione da tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start-up* innovative ivi disposta si applichi esclusivamente agli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento e non più agli investimenti effettuati in regime *de minimis*.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 14, comma 2, che estende l'esenzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 14 alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Le novelle sono volte a:

porre come ulteriore condizione per la concessione dell'agevolazione la soddisfazione di almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (lettera *b*),

n. 1)). Segnala che il citato articolo 21, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 richiede alternativamente che le imprese: *a*) non abbiano operato in alcun mercato; *b*) operino in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; *c*) necessitino di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio, relativo al lancio di un nuovo prodotto o all'ingresso su un nuovo mercato geografico, superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni;

prevedere che l'esenzione si applichi esclusivamente agli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento e non più agli investimenti effettuati in regime *de minimis* (lettera *b*), n. 2)).

Il comma 1, lettera *c*), inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 14, che introduce un'ulteriore agevolazione fiscale, consistente nell'esenzione dalle imposte sui redditi, a determinate condizioni, dei redditi di capitale, percepiti da persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative o di una o più PMI innovative.

Tale agevolazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento, si applica agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta in esame.

Il comma 1, lettera *d*), al fine di evitare fenomeni di abuso, modifica il comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede la non imponibilità delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, reinvestite in *start-up* e PMI innovative.

Le modifiche proposte:

dispongono che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione debbano essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021) (lettera *d*), n. 1));

comprendono, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo

di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei requisiti, previsti dal citato articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (lettera *d*), n. 2));

dispongono che l'esenzione fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 non applichi alle plusvalenze da partecipazione reinvestite ai sensi del presente comma 3, in caso di successiva cessione della partecipazione (lettera *d*), n. 3)).

Il comma 1, lettera *e*), sostituisce il comma 4 dell'articolo 14, il quale, nella sua formulazione vigente, subordina all'autorizzazione della Commissione UE l'operatività degli incentivi fiscali di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14. Con le modifiche proposte, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo Regolamento.

L'articolo 4 dispone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice – SIS.

Rammenta che le SIS sono state create per offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del *venture capital*.

Le SIS, costituite in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso, devono rispettare le seguenti condizioni:

a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;

b) avere un patrimonio netto non eccedente i 25 milioni di euro, che il presente provvedimento propone di elevare a 50 milioni di euro;

c) avere per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;

d) non ricorrere alla leva finanziaria;

e) disporre di un capitale sociale pari almeno a quello previsto dal codice civile per le società per azioni.

Enrica ALIFANO (M5S) chiede chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione degli oneri recati dall'articolo 2 del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore*, evidenzia che la quantificazione è stata effettuata nella scorsa legislatura dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in occasione dell'esame delle citate proposte di legge abbinata C. 1239, C. 2411 e C. 2739, sulla base dei dati storici ricavati dalle dichiarazioni dei redditi.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) sottolinea come per la nascita e lo sviluppo delle *start-up* sia fondamentale, oltre a un regime fiscale di favore, anche la semplificazione amministrativa. Ritiene che i colleghi che hanno svolto professioni attinenti alla vita delle imprese possano testimoniare come esistano tre tipologie di sbarramento per le iniziative imprenditoriali: una di carattere fiscale, una legata alla disponibilità di finanziamenti bancari e una terza costituita proprio dalla quantità e qualità delle autorizzazioni richieste.

Evidenzia come persino nelle regioni settentrionali, considerate particolarmente attive ed efficienti, solo una minima percentuale delle *start-up* riesca ad affermarsi, mentre in altri ordinamenti il regime autorizzatorio appare assai meno penalizzante. Cita, a titolo di esempio, il caso della regione urbana di Bruxelles, che prevede, dal momento della creazione delle *start-up*, un termine di 180 giorni per verificare il rispetto delle procedure autorizzative.

Considerando che nell'attuale stagione politica vi è un'attenzione per il tema della semplificazione in materia di autorizzazioni, riterrebbe opportuno affrontare la fondamentale questione del procedimento autorizzatorio relativo alle *start-up*, per evitare che la pubblica amministrazione assuma un atteggiamento di lentezza, distrazione e disinteresse nei confronti di questi innovativi fenomeni imprenditoriali.

Si tratta di un atteggiamento che troppo spesso ha caratterizzato l'attività della pubblica amministrazione: cita al riguardo una pratica in materia di sdemanializzazione nel territorio del comune di Chioggia, che da 100 anni a questa parte non è stata ancora evasa.

Prosegue ribadendo come le agevolazioni fiscali e gli ausili sul piano creditizio siano sicuramente necessari per la nascita e lo sviluppo delle *start-up*, ma altrettanto importante sia un intervento di semplificazione sul piano autorizzatorio, senza il quale le citate misure di sostegno rischiano di perdere la loro efficacia.

Ricorda quindi come su quest'ultimo aspetto si siano espressi diversi esponenti delle formazioni culturali alle quali fanno riferimento molti partiti politici: si riferisce, in particolare, alla teoria della *devolution* di Gianfranco Miglio, al tema delle

pre-autorizzazioni contenuto negli scritti di Gianroberto Casaleggio, alle autorizzazioni « a tempo zero » di Franco Bassanini e alle proposte di un patto tra pubblica amministrazione e imprese avanzate da Matteo Renzi.

Concludendo, ribadisce la propria richiesta di riservare attenzione al tema delle autorizzazioni e segnala come questo sia uno dei punti più rovinosi ai fini dell'attuazione del Piano di ripresa e resilienza, che rischia, se non adeguatamente affrontato, di compromettere la realizzazione degli obiettivi previsti.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 46

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 47

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) 51

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 48

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) 54

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

C. 785 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul

disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 187 del 2022, approvato dal Senato in prima lettura, che reca misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Nel rinviare per una disamina più approfondita del contenuto del decreto-legge alla documentazione predisposta dagli uffici, richiama in sintesi il contenuto del provvedimento.

Segnala che l'articolo 1 prevede che le imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva. qualora le medesime imprese manifestino rischi di continuità produttiva, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine dell'urgente attivazione delle misure di

sostegno e tutela previste dalla legge. Se il rischio per la continuità produttiva è imminente, l'impresa può richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi, con la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. Fa presente che l'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta anche indipendentemente dall'istanza di parte.

Rileva che l'articolo 2 reca misure economiche connesse all'esercizio del « *golden power* », ossia dei poteri speciali esercitabili dal Governo sulle imprese operanti nei settori reputati strategici e di interesse nazionale, quali la difesa e la sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

In particolare la disposizione riguarda l'attivazione di interventi di sostegno economico nei confronti di tali imprese, con riguardo alla valutazione, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su istanza dell'impresa, dell'accesso prioritario delle stesse al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della prosecuzione dell'attività di impresa. Si introduce inoltre la possibilità di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal patrimonio destinato (cosiddetto Patrimonio Rilancio) gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, di formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

L'articolo 2-bis introduce misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni. Gli articoli 3 e 4 re-

cano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

In conclusione, preannuncia che formulerà una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati ventuno emendamenti (*vedi allegato 1*).

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, chiede di poter disporre di un ulteriore breve lasso di tempo per svolgere un'istruttoria più approfondita su alcune proposte emendative, specie su quelle volte ad attribuire ulteriori competenze alla Commissione, che potrebbero sovrapporsi a quelle di altre Commissioni d'inchiesta.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, reputa pertanto opportuno rinviare il seguito dell'e-

same a un'altra seduta, che sarà convocata nella giornata odierna.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento 6.3 del relatore.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime: parere contrario sull'emendamento L'Abbate 1.1; parere favorevole sull'emendamento Mazzetti 1.2, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); parere favorevole sull'emendamento Bonelli 1.3; parere contrario sugli emendamenti Bonelli 1.4 e Sergio Costa 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Morrone 1.6, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), e invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Morrone 1.7 e Morrone 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ilaria Fontana 1.9, nonché sull'emendamento Bonelli 1.10, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, poi, il presentatore al ritiro dell'emendamento Mazzetti 1.11.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Semenzato 2.1, invitando i presentatori al ritiro dell'emendamento Morrone 2.2, degli identici emendamenti Semenzato 2.3 e Schullian 2.4, nonché degli identici emendamenti Semenzato 2.5 e Schullian 2.6.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Braga 3.1, Braga 6.1 e Morrone 6.2.

Chiara BRAGA (PD-IDP), nel ringraziare il relatore per l'approccio collaborativo con il quale ha inteso affrontare l'esame del provvedimento, chiede che venga fatta una rivalutazione del parere favorevole espresso sull'emendamento Semenzato 2.1, relativo all'ampliamento della composizione della Commissione. Pur consapevole che l'estensione del numero dei componenti e la diversa composizione della Commissione volta a garantire la rappresentanza dei gruppi minori è stata approvata con riguardo alle Commissioni di inchiesta sul femminicidio e sul fenomeno delle mafie sulla base di un'intesa tra i gruppi, segnala che tale intesa non valeva in via generale per tutte le Commissioni d'inchiesta.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) fa presente che tale modifica, che discende da un'intesa tra i gruppi come testé rilevato, è volta a garantire la rappresentanza dei gruppi con minore consistenza numerica sia alla Camera che al Senato e dovrebbe riguardare la composizione di tutte le Commissioni, compresa quella oggetto del provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala che tale modifica è stata apportata anche con riguardo alla composizione della Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Chiara BRAGA (PD-IDP), volendo precisare che non vi è alcuna preclusione di principio sul tema della rappresentanza, ritiene opportuno che su tale questione venga fatta un'istruttoria meno frettolosa e

propone che si possa discuterne nel corso dell'esame in Assemblea.

Il Viceministro Vannia GAVA, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto in tempi assai rapidi, con riguardo alle proposte emendative presentate si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.1.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mazzetti 1.2, come riformulato (*vedi allegato 2*) e Bonelli 1.3 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Bonelli 1.4 e Sergio Costa 1.5.

Jacopo MORRONE (LEGA) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.6.

La Commissione approva l'emendamento Morrone 1.6 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Jacopo MORRONE (LEGA) ritira gli emendamenti a propria firma 1.7 e 1.8.

La Commissione approva l'emendamento Ilaria Fontana 1.9 (*vedi allegato 2*).

Angelo BONELLI (AVS) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 1.10.

La Commissione approva l'emendamento Bonelli 1.10 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE) ritira il proprio emendamento 1.11.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concordi il relatore e il rappresentante del Governo, accantona le proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Braga 3.1 e 6.1.

Ilaria FONTANA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Morrone 6.2.

La Commissione approva l'emendamento Morrone 6.2.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Semenzato 2.1, volto a non pregiudicare la rappresentanza dei gruppi con consistenza numerica inferiore, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assemblea.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ringrazia la Commissione per il clima di condivisione che si è registrato finora, ma esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento in discussione, dal momento che l'intesa registratasi tra i gruppi non riguardava anche la Commissione oggetto del provvedimento in esame. Ritiene che sia opportuno svolgere un supplemento di indagine al fine di acquisire ulteriori elementi di informazione in vista dell'esame in Assemblea.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) chiede che si proceda alla votazione del proprio emendamento 2.1, potendosi procedere comunque ad un approfondimento della questione prima dell'esame in Assemblea.

Chiara BRAGA (PD-IDP), preso atto che si sta operando una forzatura su un testo pienamente condiviso che faceva riferimento a dieci componenti per ciascun ramo del Parlamento, ribadisce la richiesta che la questione sia affrontata nel corso dell'esame in Assemblea.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) suggerisce che non si rinvii la discussione all'Assemblea. Nel segnalare la necessità che si proceda in tempi rapidi all'insediamento della Commissione di inchiesta e che sia mantenuta la proporzionalità tra i gruppi nell'ambito della Commissione, reputa cor-

retta l'esigenza di rappresentanza dei gruppi minori cui fa riferimento la deputata Semenzato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per la disponibilità dimostrata nel corso dell'esame del provvedimento, auspica che si concluda l'esame delle proposte emendative, anche tenuto conto dell'inserimento dell'esame del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di gennaio.

La Commissione approva l'emendamento Semenzato 2.1 (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emenda-

mento Semenzato 2.1, risultano preclusi gli emendamenti Morrone 2.2, gli identici emendamenti Semenzato 2.3 e Schullian 2.4, nonché gli identici emendamenti Semenzato 2.5 e Schullian 2.6.

Avverte quindi che il testo unificato, come modificato dalle proposte emendative testé approvate, sarà trasmesso alle competenti Commissioni ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termine alle 14.05.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: anche tenendo conto del divario impiantistico.

1.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti e le organizzazioni che si occupano di raccolta differenziata di rifiuti, al fine di approfondire le tematiche relative all'end of waste e alle materie prime secondarie, anche allo scopo di individuare le migliori pratiche disponibili e le opzioni di mercato più convenienti tra riciclo, raccolta differenziata e fine vita dei rifiuti;

1.2. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: alla produzione, diffusione e,.

1.3. Bonelli.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: illecite aggiungere le seguenti: connesse allo smaltimento dei rifiuti.

Conseguentemente, alla medesima lettera n):

a) sopprimere le parole: commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici;

b) sopprimere le parole: , a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti « Made in Italy ».

1.4. Bonelli.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: illecite aggiungere le seguenti: connesse al ciclo dei rifiuti.

1.5. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: contraffazione di prodotti enogastronomici, aggiungere le seguenti: di etichettature e di marchi di tutela,.

1.6. Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) verificare l'eventuale sussistenza di specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero di prodotti agroalimentari contraffatti, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei prodotti, per individuare le attività volte a immettere nel mercato nazionale i beni e i prodotti alterati o contraffatti o che comunque richiamano il cosiddetto « Italian sounding »;

1.7. Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) svolgere indagini volte a individuare eventuali attività illecite connesse al fenomeno del caporalato nel settore delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività enogastronomiche;

1.8. Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: riutilizzabili aggiungere la seguente: , compostabili.

1.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie come il maltrattamento, sfruttamento, detenzione incompatibile con la loro natura, abbandono, commercio clandestino, traffico di specie minacciate di estinzione e lo sfruttamento criminale di animali, nonché verificare la corretta applicazione del Titolo IX *bis* del codice penale.

1.10. Bonelli.

Al comma 1 dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

1.11. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci senatori e da dieci deputati con le seguenti: diciotto senatori e diciotto deputati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato.

2.1. Semenzato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci senatori e da dieci deputati con le seguenti: da sedici senatori e da sedici deputati.

2.2. Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: dieci senatori e da dieci deputati con le seguenti: quindici senatori e da quindici deputati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.

* **2.3.** Semenzato.

* **2.4.** Schullian, Manes.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un sena-

tore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.

**** 2.5.** Semenzato.

**** 2.6.** Schullian, Manes.

ART. 3.

Al comma 1 sostituire le parole: da 366 a 372 con le seguenti: 366, 367, 368, 369, 370 e 372.

3.1. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

ART. 6.

Al comma 4 sostituire le parole: nonché di magistrati con le seguenti: di magistrati ordinari.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: all'amministrazione dello Stato con le seguenti: alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza.

6.1. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 6, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6.2. Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6.3. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: sviluppo e applicazione aggiungere le seguenti: anche approfondendo le tematiche dell'end of waste.

1.2. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: alla produzione, diffusione e,.

1.3. Bonelli.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: contraffazione di prodotti enogastronomici, aggiungere le seguenti: di etichettature e di marchi di tutela, ivi compreso il loro traffico transfrontaliero.

1.6. (Nuova formulazione) Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: riutilizzabili aggiungere la seguente: , compostabili.

1.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie, nonché verificare la corretta applicazione del Titolo IX bis del codice penale.

1.10. (Nuova formulazione) Bonelli.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci senatori e da dieci deputati con le seguenti: diciotto senatori e diciotto deputati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento con le seguenti: di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato.

2.1. Semenzato.

ART. 3.

Al comma 1 sostituire le parole: da 366 a 372 con le seguenti: 366, 367, 368, 369, 370 e 372.

3.1. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

ART. 6.

Al comma 4 sostituire le parole: nonché di magistrati con le seguenti: di magistrati ordinari.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: all'amministrazione

dello Stato con le seguenti: alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza.

6.1. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 6, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti del Senato della Repubblica e

della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6.2. Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per i profili di competenza della Commissione (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 56

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 57

ERRATA CORRIGE 57

AUDIZIONI

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessio Butti.

La seduta comincia alle 13.

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per i profili di competenza della Commissione.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella seduta del 13 dicembre 2022 il sottosegretario ha svolto la

propria relazione, che sono intervenuti deputati per formulare quesiti e osservazioni cui il sottosegretario ha fornito una prima risposta.

Cede quindi la parola al sottosegretario Butti per il seguito del suo intervento di replica.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessio BUTTI risponde ai quesiti posti dai deputati nella seduta del 13 dicembre 2022 e a rendere ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Butti per essere nuovamente intervenuto in Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

C. 785 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 785, di conversione del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

Si soffermerà in particolare sulle disposizioni di interesse della Commissione.

L'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 (cosiddetto «golden power») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Gli interventi di sostegno economico riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza

dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti. È inoltre consentito all'impresa di formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni. In particolare, l'articolo, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale a una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, introduce una nuova competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in particolare della commissione per le infrastrutture e le reti). Esso prevede che l'Autorità, sentito il parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individui gli *standard* tecnici per i cavi in fibra ottica cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. I nuovi *standard* tecnici si applicheranno ai bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.50.**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 25 del 13 dicembre 2022, a pagina 32 nel sommario e nella prima colonna, quattordicesima riga, la parola: «conclusione» è sostituita dalla seguente: «rinvio» e a pagina 33, prima colonna, terza riga, le parole: «dichiara conclusa l'audizione» sono sostituite dalle seguenti: «rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	58
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (C. 771 Governo).	
Rappresentanti della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC Confcommercio)	60
Rappresentanti del Gruppo API	60
Rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB Confesercenti)	60
Rappresentanti della Federazione italiana gestori carburanti e affini (FEGICA)	60
Rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese servizi autostradali (ANISA Confcommercio)	60
Rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA)	60
Rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI) ...	60
Rappresentanti di Confartigianato Imprese	60
Rappresentanti di Confesercenti	60
Rappresentanti di Federchimica-Assogasliquidi	60
Rappresentanti di Kyoto e Legambiente	61
Rappresentanti di Confcommercio	61

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 9.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame del provvedimento, che verrà a scadenza il 3 febbraio 2023, abbia inizio il prossimo 27 gennaio alle ore 9.30.

Invita quindi il relatore, deputato Squeri, a svolgere la sua relazione.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del decreto-legge in oggetto segnalando, preliminarmente, che il testo trasmesso alla Camera, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, risulta costituito di 5 articoli in luogo degli originali 4. Rinviando alla documentazione degli uffici per ogni ulteriore approfondimento passa, quindi, all'esame del testo facendo presente che l'articolo 1 prevede che le imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, debbano garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva (comma 1). Fino al 31 dicembre 2023 (termine modificato dal Senato rispetto all'originario 30 giugno 2023), qualora le medesime imprese manifestino rischi di continuità produttiva, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini dell'attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge (comma 2). Nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può chiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea (comma 3), disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L'amministrazione temporanea prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale (come inserito dal Senato) può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta indipendentemente dall'istanza di parte.

Evidenzia poi che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno alle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21

del 2012 («*golden power*»). Tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (come inserito dal Senato: anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio), nonché di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di richiedere l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono definiti i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni previste nell'articolo 2 medesimo, nonché i termini e le modalità procedurali per l'accesso alle misure di sostegno.

Segnala che l'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il parere del MIMIT, individui gli standard tecnici che devono avere i cavi in fibra ottica. In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli standard tecnici sopra richiamati in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. Si prevede, infine, che i nuovi *standard* tecnici si applichino ai prossimi bandi.

Conclude ricordando che l'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal decreto-legge si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane,

strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Infine fa presente che l'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 5 dicembre 2022.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, si è concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 della giornata odierna.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 gennaio 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (C. 771 Governo).

Rappresentanti della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC Confcommercio).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.30.

Rappresentanti del Gruppo API.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 9.45.

Rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB Confesercenti).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.10.

Rappresentanti della Federazione italiana gestori carburanti e affini (FEGICA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.35.

Rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese servizi autostradali (ANISA Confcommercio).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.50.

Rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 10.55.

Rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.05.

Rappresentanti di Confartigianato Imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.15.

Rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.30.

Rappresentanti di Federchimica-Assogasliquidi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.45.

Rappresentanti di Kyoto e Legambiente.

L'audizione informale è stata svolta dalle
11.45 alle 11.55.

Rappresentanti di Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle
12 alle 12.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	62
DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	64

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Aboubakar Soumahoro, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

C. 771 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, soffermandosi in particolare sulle norme di più stretta competenza della XI Commissione, peraltro piuttosto limitate, fa notare, anzitutto, che il provvedimento, che consta di 6 articoli, all'articolo 1, comma 1, riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione – e al relativo limite quantitativo – per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo, di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986).

L'esenzione transitoria in esame è posta, come accennato, in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Si ricorda che il medesimo regime generale – di

cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986) – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale – la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Il comma 1 provvede altresì alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal beneficio aggiuntivo in oggetto e, al fine della relativa copertura, stabilisce una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Ai commi da 2 a 7, si prevede poi l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. L'obbligo entrerà in vigore dopo quindici giorni dall'adozione del decreto attuativo da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. La norma, inoltre, prevede l'applicazione di una sanzione da 500 e 6.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale, nonché, in luogo dell'attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

L'articolo 2 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). In sintesi:

si prevede che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico;

sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

L'articolo 3, al comma 1, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale, quali gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoghi, qualora istituiti (lettera *a*)), nonché a prevedere che il Garante possa avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, i cui dati sono ora messi a disposizione del Garante su sua specifica istanza (lettera *b*), *n. 1*). Inoltre, si precisa che la sanzione amministrativa pari all'1 per cento del fatturato (comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro) prevista in caso di comunicazione al Garante di dati, notizie ed elementi non veritieri, si applica anche nel caso in cui siano comunicati al Garante dalle imprese dati contabili e di bilancio non veritieri, (lettera *b*)), *n. 2*). Si precisa, inoltre, che le sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazioni di dati non veritieri sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (lettera *b*), *n. 3*). Il comma dispone poi la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di

missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi (lettera c)).

Il comma 2 prevede che detta Unità di missione curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del MEF e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

L'articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 (dal decreto-legge n. 50 del 2022, articolo 35) per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine, al comma 1, viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono riconosciuto alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

Ai sensi del comma 2, la regolamentazione del beneficio – modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché obblighi di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati ai fini dell'acquisto degli abbonamenti –, è demandata ad un decreto interministeriale lavoro/MEF/infrastrutture, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il comma 3 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (di cui all'articolo 23 del

decreto legislativo n. 47 del 2022) relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

L'articolo 5 reca, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 15 gennaio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

C. 785 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, osserva che il provvedimento, che consta di 5 articoli, all'articolo 1 impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva. Qualora le medesime imprese manifestino, fino al 31 dicembre 2023, rischi di continuità produttiva, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), al fine dell'urgente attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge. Nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, di-

sposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L'amministrazione temporanea prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, anche indipendentemente dall'istanza di parte. Con il medesimo decreto è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.

L'articolo 2, recante disposizione di interesse per la Commissione, introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («*golden power*») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Più in particolare, il comma 1 prevede che, successivamente all'esercizio dei poteri speciali, il MIMIT valuti, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per effetto delle mo-

difiche approvate in sede referente, è stato specificato che la valutazione del MIMIT viene effettuata anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.

Si ricorda che il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa è stato istituito presso il MIMIT, dalla citata norma, e destinato alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel relativo registro, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, da individuarsi sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale attuativo (D.M. 29 ottobre 2020). Il Fondo opera, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle predette condizioni, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio), nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro. Il Fondo è gestito da Invitalia S.p.A. che, a valere sulle risorse disponibili, effettua investimenti diretti nel capitale di rischio a condizione che: la partecipazione diretta acquisita sia di minoranza; l'intervento complessivo per singola operazione non superi l'ammontare di 30 milioni di euro; l'operazione di investimento venga effettuata unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30 per cento delle risorse previste o a soci preesistenti che apportano almeno il 50 per cento dell'aumento di capitale, nel caso di operazioni a favore di imprese che non ricadono nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi dell'ordinamento europeo. Per le imprese che ricadono in tale definizione, l'operazione deve essere effettuata unita-

mente e contestualmente all'impresa proponente, che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25 per cento per le piccole imprese, al 40 per le medie imprese e al 50 per cento per le grandi imprese. La cessione della partecipazione deve avvenire entro 5 anni con condizioni di uscita definite al momento dell'investimento. Si segnala che il disegno di legge di bilancio 2023-2025 (A.C. 643-bis) reca per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (capitolo 7478 dello stato di previsione del MIMIT) una dotazione di 215 milioni di euro per il 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 2 prevede che il MIMIT, di concerto con il MEF, sempre su istanza dell'impresa notificante, possa, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto Rilancio »). Tale articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 consente a Cassa Depositi e Prestiti (CDP S.p.A.) di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul patrimonio destinato e in favore del MEF, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. In via preferenziale il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul patrimonio destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello

Stato. La garanzia dello stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il patrimonio destinato, a specifiche condizioni. Le disposizioni attuative relative ai requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti del patrimonio destinato sono state dettate dal D.M. 3 febbraio 2021, n. 26. Con il successivo D.M. 7 maggio 2021 è stato definito l'apporto iniziale al Fondo di titoli di Stato per un valore pari a 3 miliardi di euro. Nella Relazione finanziaria di CDP per l'anno 2021 si evidenzia che, a valere sulle risorse del Patrimonio Rilancio, sono stati istituiti 3 Comparti.

Il comma 3 stabilisce che, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. Si ricorda, in proposito, che i Contratti di Sviluppo costituiscono uno strumento di politica industriale finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. Il « contratto di sviluppo » è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. Gli Accordi per l'innovazione sono volti a finanziare progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione « Orizzonte Europa », di cui al Regolamento (UE) 2021/695.

Il comma 4, infine, stabilisce che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono definite le modalità di attuazione delle relative disposizioni e, in particolare:

i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi;

i termini e le modalità procedurali per l'accesso alle misure di sostegno.

L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, introduce alcune misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni. In particolare, l'articolo in questione prevede che, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individui gli *standard* tecnici che debbono avere i cavi in fibra ottica. In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli *standard* tecnici sopra richiamati in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di con-

nettività elevate. Si prevede, infine, che i nuovi *standard* tecnici, si applichino ai bandi che saranno pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame.

L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal presente decreto-legge si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 6 dicembre 2022.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di domani, nella quale la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.

La seduta termina alle 13.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) 68

AUDIZIONI

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Alessandra LOCATELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Maddalena MORGANTE (FDI), Carmen DI LAURO (M5S), Arianna LAZZARINI (LEGA), Ilenia MALAVASI (PD-IDP), Simona LOIZZO (LEGA), Luana ZANELLA (AVS), da remoto, Paolo CIANI (PD-IDP), Davide FARAONE (A-IVRE), da remoto, e Luciano CIOCCHETTI, *presidente*.

Il Ministro Alessandra LOCATELLI risponde ai quesiti posti dai deputati e fornisce ulteriori precisazioni.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per la completezza e la chiarezza dell'esposizione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	69
7-00026 Caretta: in merito alle iniziative da assumere per contrastare l'introduzione nell'etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool (<i>Discussione e rinvio</i>)	69

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2023 – Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI Agromec), in merito alle problematiche del settore	74
---	----

RISOLUZIONI

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 12.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica che l'onorevole Soumahoro cessa di far parte della Commissione. Augura all'onorevole Soumahoro un buon lavoro nella nuova Commissione di appartenenza.

7-00026 Caretta: in merito alle iniziative da assumere per contrastare l'introduzione nell'etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Mirco CARLONI, *presidente*, prima di dare la parola ai colleghi per l'illustrazione dei contenuti della risoluzione in esame, auspica che la Commissione possa svolgere un confronto costruttivo e, al termine di un breve ciclo di audizioni, giungere all'approvazione di un testo ampiamente condiviso. Se tale percorso risulterà condivisibile, ritiene importante che la Commissione possa concentrarsi sulla risoluzione in esame per affrontare politicamente la questione, evitando sovrapposizioni, per quanto possibile, con altri e ulteriori atti di sindacato ispettivo. Preannuncia, comunque, che tali questioni verranno opportunamente approfondite nella prevista riunione dell'ufficio di presidenza convocata nella giornata odierna.

Marco CERRETO (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra sinteticamente i contenuti dell'atto di indirizzo in titolo.

In particolare ricorda che il 27 gennaio 2016 l'Irlanda ha notificato alla Commissione europea un pacchetto normativo sul rapporto tra alcol e salute pubblica, oggetto di varie modifiche ed integrazioni, sino all'ultima e più recente notifica del 21 giugno 2022.

Segnala che la proposta normativa irlandese prevede, tra l'altro, l'introduzione dell'obbligo di riportare sulle bottiglie indicazioni relative alle patologie tumorali e alle malattie del fegato che potrebbero essere determinate dal consumo di alcol nonché ai relativi rischi per le donne in gravidanza, in modo analogo a quanto avviene ad oggi per i prodotti a base di tabacco, come le sigarette.

La notifica della normativa alle autorità europee è stata effettuata per mezzo della direttiva (UE) n. 2015/1535, che ha istituito il meccanismo denominato « TRIS », in base al quale ogni normativa con forti ripercussioni sul mercato interno deve essere oggetto di notifica alla Commissione europea e di successivo scrutinio da parte della stessa Commissione, previo invio delle osservazioni da parte dei vari Paesi membri.

La proposta irlandese ha ricevuto la totale contrarietà di molti Paesi membri dell'Unione, tra cui l'Italia, la Francia e la Spagna. Purtroppo a nulla è servito tutto ciò, dato che la Commissione – con il silenzio assenso – ha dato implicitamente il via libera alla misura.

Evidenzia, quindi, come, da un lato, siano noti i problemi di abuso di alcol che l'Irlanda si trova ad affrontare; le stesse autorità irlandesi hanno presentato una ampia relazione in merito, al momento della notifica della proposta di normativa. Tuttavia, i problemi riscontrati sembrano nascere anche da un approccio all'alcol diverso, meno legato alla « cultura » dei prodotti di qualità e al suo utilizzo nell'ambito dei pasti.

Osserva, infatti, che il meccanismo di etichettatura proposto coinvolge ogni prodotto alcolico allo stesso modo, che sia un Brunello di Montalcino o un superalcolico,

e sanziona il semplice consumo di alcool, non il consumo irresponsabile.

Al riguardo sottolinea che con la risoluzione in esame, il suo gruppo intende, inoltre, sottolineare una questione politica sia nei confronti dell'Irlanda che della Commissione europea.

Ricorda, infatti, come nel dicembre 2021, nel periodo compreso tra il 9 ed il 23 dicembre, una Commissione speciale del Parlamento europeo per la lotta contro il cancro, la BECA, nell'espletare il proprio mandato, ha redatto un rapporto contenente le linee guida per un piano d'azione europeo contro i tumori.

In quell'occasione, la Commissione BECA ha votato un testo, consistente nello schema definitivo del proprio report, poi inviato alla plenaria del Parlamento europeo per la fase emendativa e per la discussione finale.

L'articolato della relazione oggetto del voto finale del BECA, tra le varie cose, raccomandava di integrare l'etichettatura delle bevande alcoliche con delle controindicazioni per la salute, come per l'appunto avviene per le sigarette e per gli altri prodotti a base di tabacco. Il testo arrivato in Aula non faceva alcuna distinzione tra consumo responsabile e consumo dannoso di bevande alcoliche, presupponendo una generica assenza di un livello sicuro di consumo di bevande alcoliche. Sul testo sono state, invece, apportate numerose modifiche dal Parlamento europeo, che ha soppresso ogni riferimento a sistemi di etichettatura allarmistici, ponendo, al contrario, l'enfasi sulla necessità di promuovere un consumo responsabile di alcol. Il Parlamento europeo, quindi, con la sua decisione politica, ha completamente cambiato il testo, rinnegando una visione di assoluto contrasto al consumo di alcol e sostituendola con una volta a promuovere il consumo responsabile. Il testo è poi stato votato ed approvato dal Parlamento europeo in una risoluzione relativa alla lotta contro il cancro del 16 febbraio 2022.

Si domanda, quindi, come è stato possibile che la Commissione europea, la cui investitura dipende dalla fiducia accordata dal Parlamento, non abbia ritenuto di dar

seguito a tale impostazione e abbia dato il via libera alla normativa in esame.

Ritiene che la decisione adottata dall'Irlanda rappresenti una misura che, in modo irresponsabile, impone una sanzione nei confronti di qualunque tipo di consumo di alcol, introducendo una vera e propria barriera implicita al commercio interno dell'Unione, e di ciò ne è dimostrazione il fatto che persino l'Organizzazione mondiale del commercio è chiamata a fornire il proprio nullaosta alla misura.

Teme che dalla normativa irlandese possano poi nascere dei precedenti in tutta l'Unione e che, di fatto, si verificherà quello che con la risoluzione votata dal Parlamento europeo si voleva scongiurare, ossia la creazione di una normativa e di un mercato europeo totalmente asimmetrici, a detrimento di una nostra produzione di eccellenza che ha segnato la storia, la cultura e l'economia di tutti i Paesi che si affacciano sul mediterraneo.

In conclusione, evidenzia come con questa risoluzione si vuole impegnare il Governo ad intervenire presso l'Unione europea e l'Organizzazione mondiale del commercio a, se del caso, presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, perché venga confermato l'indirizzo votato dal Parlamento europeo in ordine alla necessità di promuovere un consumo responsabile dei prodotti alcolici.

Stefano VACCARI (PD-IDP) condivide l'auspicio del presidente di poter giungere all'elaborazione di un testo ampiamente condiviso che impegni il Governo su una questione assai rilevante, che riguarda un settore di eccellenza delle produzioni italiane. Dichiarò, quindi, la disponibilità del suo gruppo a lavorare alla redazione di un testo unitario, preannunciando fin d'ora alcune modifiche ed integrazioni. Segnalò che il suo gruppo ha presentato una mozione a prima firma della capogruppo Seracchiani sulla medesima materia.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), nel condividere l'importanza circa il raggiungimento di una posizione comune da parte della Commissione volta a contrastare, per

il tramite del Governo, le recenti decisioni dell'Irlanda, sottopone alla presidenza l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni di esperti del settore.

Raffaele NEVI (FI-PPE) nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo a lavorare per l'approvazione di un testo ampiamente condiviso, segnala l'importanza dell'iniziativa del ministro degli affari esteri Antonio Tajani che ha promosso l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con i ministri irlandesi dell'agricoltura e della salute. Al riguardo, ritiene che il lavoro di approfondimento che svolgerà la Commissione Agricoltura possa rappresentare un valido contributo al confronto intergovernativo.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) dichiara di condividere l'importanza dell'approvazione di un testo di una risoluzione unitaria al fine di garantire la necessaria difesa per un prodotto italiano di eccellenza come il vino.

Maria Stefania MARINO (PD-IDP) condivide l'opportunità che la Commissione mediante l'approvazione di un testo unitario possa esprimere una posizione politica incisiva e di sostegno all'azione del governo.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita i gruppi a sottoscrivere la risoluzione in esame che lui stesso ha già provveduto a firmare e a proporre le modifiche che ritengono più opportune allo scopo di giungere all'approvazione di un testo unitario. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 5/2023 – Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

C. 771 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere il parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023 recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico ».

Il provvedimento si compone di 6 articoli, dei quali darà sinteticamente conto del contenuto, e reca alcune disposizioni di competenza della Commissione agricoltura, in particolare all'articolo 3.

Venendo, quindi, direttamente all'articolo 3, al comma 1, esso interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale, quali gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoghi uffici, qualora istituiti (lettera *a*)), nonché a prevedere che il Garante possa avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, i cui dati sono ora messi a disposizione del Garante su sua specifica istanza (lettera *b*), n. 1)).

Inoltre, si precisa che la sanzione amministrativa pari all'1 per cento del fatturato (comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro) prevista in caso di comunicazione al Garante di dati, notizie ed elementi non veritieri, si applica anche nel caso in cui siano comunicati al Garante dalle imprese dati contabili e di bilancio non veritieri, (lettera *b*), n. 2). Si

precisa, inoltre, che le sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (lettera *b*), n. 3).

Il comma in esame dispone, inoltre, la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi (lettera *c*)).

Il comma 2 prevede che detta Unità di missione curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del MEF e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

Alla Commissione partecipano un rappresentante rispettivamente dell'ISTAT, di ciascuno dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, della Guardia di finanza, i responsabili delle strutture direzionali del MIMIT di cui il Garante si avvale, un rappresentante delle Autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'apposito elenco istituito presso il MIMIT ai sensi del Codice del Consumo (articolo 137, decreto legislativo n. 206 del 2005), nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovra-

nità alimentare e delle foreste, fermo restando quanto previsto, in materia di contrasto ai fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari, la specifica disciplina vigente, contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2005.

A tale riguardo ricorda che il citato articolo 2 del decreto-legge n. 182 del 2005, al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, dispone che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati degli Osservatori dei prezzi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, effettui controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi; si prevede inoltre che l'Ispettorato centrale repressione frodi – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste svolga programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

Qualora, dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive, emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del *made in Italy* che ne informa, ove necessario, il Governo,

per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

Più in generale tiene a porre all'attenzione della Commissione la questione dei prezzi minimi conferiti ai produttori agricoli. Segnala che anche se il decreto legislativo 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali, prevede il divieto, all'articolo 5, lettera *b*), dell'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, il settore agricolo e quello ortofrutticolo, in particolare, risultano caratterizzati da forti fluttuazioni dei prezzi, con conseguente limitazione della capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento.

Tutto ciò pone in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi. Obiettivo deve essere quello di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, stabilendo dei prezzi minimi che tengano conto, tra gli altri costi di produzione, anche del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera, nonché della concorrenza dei prodotti provenienti dai paesi UE ed extra UE, in particolare, che influenzano il prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento.

Dà quindi sinteticamente conto del contenuto, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera per ogni ulteriore approfondimento, degli ulteriori articoli del decreto-legge all'esame.

L'articolo 1, al comma 1, riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per

lavoratore. Ai commi da 2 a 7, si prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). In sintesi si prevede che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del petrolio greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico; sono altresì modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, sempre rispetto a quanto indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

L'articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 dall'articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2022, per mitigare l'impatto

del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono riconosciuto alle persone fisiche da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.40 alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 gennaio 2023.

Audizione di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI Agromec), in merito alle problematiche del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.00 alle 13.35.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>) .	4
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 18	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina. C. 761 Governo, approvato dal Senato	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 780 e C. 784</i>)	13
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	19
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	21
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17
---	----

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina. Emendamenti C. 761 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/22 Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 303 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338-73-528-637-A	28

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica di Armenia in Italia, Tsovinar Hambardzumyan	29
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina. C. 761 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	30
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. C. 640, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	32
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	33
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. C. 585 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	47
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i>	51

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	48
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	54

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per i profili di competenza della Commissione (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	56
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
<i>ERRATA CORRIGE</i>	57

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	58
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (C. 771 Governo).

Rappresentanti della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC Confcommercio)	60
Rappresentanti del Gruppo API	60
Rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB Confesercenti)	60
Rappresentanti della Federazione italiana gestori carburanti e affini (FEGICA)	60
Rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese servizi autostradali (ANISA Confcommercio)	60
Rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA)	60
Rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI) ...	60
Rappresentanti di Confartigianato Imprese	60
Rappresentanti di Confesercenti	60
Rappresentanti di Federchimica-Assogasliquidi	60
Rappresentanti di Kyoto e Legambiente	61
Rappresentanti di Confcommercio	61

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	62
DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	64

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	68
---	----

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	69
7-00026 Caretta: in merito alle iniziative da assumere per contrastare l'introduzione nell'etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool (<i>Discussione e rinvio</i>)	69

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2023 – Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI Agromec), in merito alle problematiche del settore	74
---	----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0020790